

Metodologia di controllo

STABILIMENTI BALNEARI (III EDIZIONE)

Codice attività ATECOFIN 1993:

92.72.1 -	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
------------------	---

Codice attività ATECOFIN 2004:

92.72.1 -	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
------------------	--

Indice

1. PREMESSA	3
1.1 Caratteristiche economico-aziendali del settore	3
1.2 Modalità di pagamento da parte della clientela	4
2. ATTIVITA' PREPARATORIA AL CONTROLLO	5
2.1 Interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria.....	5
2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all'accesso	6
2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet	6
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO	8
3.1 L'accesso	8
3.2 Controlli prioritari	8
3.3 Ricerche presso amministrazioni ed enti pubblici e privati	10
3.4 Controllo del volume d'affari	10
3.4.1 - Ricerca e valutazione degli indizi di evasione	10
3.4.2 - Ricostruzione del volume d'affari	12
3.5 Altri controlli e riscontri	13
3.5.1 - Indice di produttività per addetto	13
3.5.2 - Altri riscontri.....	14
3.6 Ulteriori elementi di valutazione.....	15
3.7 Le indagini finanziarie	16
3.7.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti.....	17
3.7.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari	17
CHECK LIST.....	19

1. PREMESSA

L'attività degli stabilimenti balneari non presenta caratteristiche omogenee ma varia fortemente in funzione dei diversi servizi forniti, della localizzazione e degli assetti dimensionali ed organizzativi delle singole imprese.

1.1 Caratteristiche economico-aziendali del settore

Il settore in questione viene individuato dal codice attività 92.72.1 *Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)*.

La forma giuridica è prevalentemente quella societaria con la presenza anche di ditte individuali.

Tra le società di capitali si riscontrano attività di dimensioni più consistenti accompagnate da un'elevata numerosità e varietà di servizi offerti.

La seguente classificazione delle attività balneari tiene conto delle dimensioni, della tipologia dei servizi e del periodo d'apertura:

◆ *stabilimenti di piccole dimensioni che forniscono il solo servizio di spiaggia:*

- la forma giuridica prevalente è la ditta individuale e la società di persone dove uno solo è il socio che svolge attività prevalente nell'impresa. L'attività riguarda principalmente l'affitto di ombrelloni, sedie, lettini e sdraio; tra gli altri servizi si segnala l'affitto di attrezzatura sportiva. Il periodo di apertura è breve;

◆ *stabilimenti di medie dimensioni:*

- *con piscina e bar:*

l'attività viene svolta prevalentemente in forma societaria. Oltre ai servizi di spiaggia questi stabilimenti si distinguono per la presenza della piscina e per la gestione diretta del bar. La struttura per i servizi di balneazione è ben dimensionata e decisamente superiore alla media. Il periodo di apertura annuale è medio-lungo;

- *con solo bar:*

prevala la forma societaria. L'attività consiste in affitto di ombrelloni, sedie sdraio, lettini e cabine; vantano anche un piccolo bar, generalmente a gestione diretta e con servizio al banco. Il periodo di apertura annuale può essere per alcuni medio-lungo per altri medio-breve;

- *con bar e ristorante a gestione diretta:*

l'attività viene svolta prevalentemente in forma societaria con un'offerta che comprende bar e ristorante a gestione diretta. Per la fruizione dei servizi di spiaggia prevale la modalità medio-lunga;

◆ *stabilimenti di grandi dimensioni:*

- *con bar e ristorante a gestione indiretta:*

la forma giuridica è quella societaria. L'attività consiste in affitto di ombrelloni, sedie a sdraio e lettini; alla clientela viene offerta un'ampia gamma di servizi come il noleggio di attrezzature per sport d'acqua, le attrezzature sportive e l'area attrezzata per i bambini. Il periodo di apertura annuale è medio-lungo;

- *con bar e ristorante a gestione diretta:*

l'attività viene svolta prevalentemente in forma societaria; oltre al servizio di spiaggia e al servizio di bar e ristorante a gestione diretta, offrono il noleggio delle attrezzature per lo sport d'acqua, il parcheggio per i clienti, l'area attrezzata per i bambini e più raramente discoteca e attività commerciali.

E' necessario tener conto che vi sono delle variabili che possono condizionare l'attività degli stabilimenti balneari ed il loro volume d'affari:

- ◆ in talune aree geografiche di tradizionale vocazione turistica la comodità dell'accesso e la vicinanza di insediamenti urbani determinano una maggiore affluenza e una maggiore redditività. Altre caratteristiche che favoriscono l'affluenza sono da ricercare nella disponibilità dei parcheggi e di altri servizi;
- ◆ le condizioni metereologiche influenzano sia la durata della stagione balneare, sia la dinamica delle presenze, soprattutto in coincidenza dei giorni festivi e prefestivi che hanno, notoriamente, i picchi più alti di affluenza.

Con la Legge del 25 agosto 1991, n. 284 (e successivo D.M. del 16.10.1991) è stata stabilita la liberazione dei prezzi e sono stati fissati i tempi e le modalità per la trasmissione dei tariffari alla Capitaneria di Porto che effettua i relativi controlli.

Le tariffe si riferiscono dettagliatamente alle singole attrezzature noleggate e talvolta a combinazioni di esse, sono generalmente comprensive di I.V.A. ed altre imposte, dell'uso dei servizi igienici, delle docce comuni e dei servizi di soccorso, pulizia, salvamento.

Non va trascurata l'eventualità che siano praticate politiche di sconto, da parte del singolo operatore o dell'intera categoria, per residenti, clienti abituali e turismo sociale.

1.2 Modalità di pagamento da parte della clientela

Negli ultimi anni, negli stabilimenti balneari più strutturati che offrono anche il servizio di ristorazione, il pagamento può avvenire, oltre che in contanti, anche tramite carta di credito o P.O.S.

2. ATTIVITA' PREPARATORIA AL CONTROLLO

2.1 Interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria

L'attività di controllo dovrà essere preceduta dalla raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti il soggetto da verificare. Si dovranno acquisire notizie in ordine alle eventuali segnalazioni da parte di altri Uffici Finanziari o Comandi della Guardia di Finanza per irregolarità fiscali a carico del contribuente da verificare, nonché elementi di accertamento.

Al riguardo una prima fonte di notizie può essere acquisita dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, sia in ambiente tradizionale che web, dal quale possono essere tratte le seguenti informazioni:

se trattasi di società:

- ◆ principali soci;
- ◆ notizie sui comportamenti dell'organo amministrativo;
- ◆ redditi dichiarati dalla società e dai soci (categoria ed importo);
- ◆ esistenza di partite I.V.A., anche cessate, intestate ai soci;
- ◆ elementi indicatori di capacità contributiva dei soci;
- ◆ bilancio civilistico e relativi indici contabili;

se trattasi di persone fisiche:

- ◆ esistenza di partite I.V.A. cessate;
- ◆ reddito complessivo dichiarato negli ultimi anni;
- ◆ reddito di impresa dichiarato negli ultimi anni;
- ◆ elementi indicatori di capacità contributiva;

per tutte le tipologie di soggetti:

- ◆ data d'inizio dell'attività;
- ◆ luogo di conservazione delle scritture contabili;
- ◆ notizie sulle sedi legale e/o amministrativa e/o eventuali depositi;
- ◆ posizione fiscale, con dati relativi alle ultime dichiarazioni;
- ◆ precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, segnalazioni, ecc.;
- ◆ precedenti controlli effettuati dall'ufficio o da altri soggetti;
- ◆ elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.

Presso gli Uffici verranno, inoltre, reperiti altri elementi d'accertamento. L'acquisizione dei suddetti atti consente ai verificatori di:

- ◆ controllare l'esistenza e l'entità dei rapporti fra società e soci con partita I.V.A. ed analogo codice attività;
- ◆ dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dalla società o dall'impresa rispetto al minimo "vitale". Ad esempio si riscontra talvolta l'esistenza di società a ristretta base azionaria che dichiarano perdite o redditi irrisori per molti anni. Si rende opportuno, in tal caso, ricercare l'eventuale esistenza di finanziamenti dei soci alla società (indizio d'occultamento dei ricavi);

- ◆ acquisire le prime informazioni sull'evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati, da completare con i dati riscontrabili presso l'azienda e da giustificare anche mediante apposito contraddittorio con la parte;
- ◆ indagare sui rapporti finanziari fra società e soci (finanziamenti dalla società ai soci) nel caso di società di capitale a ristretta base azionaria che, pur dichiarando utili, non li distribuiscono ai soci, soprattutto se quest'ultimi non dichiarano altri redditi.

2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all'accesso

E' opportuno riscontrare i dati acquisiti dall'interrogazione all'A.T. con i dati desumibili dalla banca dati della Camera di Commercio, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., relativamente a:

- ◆ tipologia delle attività esercitate dal soggetto;
- ◆ generalità del/i rappresentante/i legale/i della società e dei soci;
- ◆ situazione giuridica del soggetto: normale attività, soggetto estinto, soggetto in liquidazione/fallito, ecc.;
- ◆ eventuale presenza di protesti a carico dell'impresa, sia nella provincia di residenza che nel resto d'Italia, per valutare sia "lo stato di salute" dell'azienda che la prevedibile proficuità dell'azione accertatrice;
- ◆ controlli a carico del soggetto;
- ◆ altri dati ed informazioni.

Un altro sintomo sullo "stato di salute" dell'esercizio può essere rappresentato dalla "visibilità" pubblicitaria del soggetto, in quanto il relativo onere normalmente risulta proporzionale alle aspettative di crescita dei ricavi.

Nella fase preparatoria al controllo può risultare utile interrogare le inserzioni pubblicitarie presenti su "Pagine Gialle" e "Pagine Utili", al fine di acquisire notizie relative all'oggetto caratteristico dell'attività, alla presenza di sedi decentrate e filiali, ecc..

Nell'ambito dell'attività preparatoria è opportuno effettuare un sopralluogo preliminare per conoscere le caratteristiche esterne e la dimensione dell'esercizio, anche al fine di stabilire il momento, la modalità dell'accesso e la composizione del nucleo di verificatori da impiegare.

Da valutare l'utilità di eseguire, nel caso in cui venga svolta anche attività di ristorazione e/o somministrazione di bevande, con la massima discrezione, piantonamenti esterni anche intervallati nel tempo, per avere informazioni sull'affluenza della clientela e sulle caratteristiche dell'esercizio.

2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet

Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo sarà utile verificare la sua presenza in Internet.

Tale presenza potrà manifestarsi in vari modi: dalla semplice descrizione del soggetto emersa dalla ricerca nel web, alla "pagina" o "vetrina" con poche indicazioni presente su un portale di accesso alla rete, fino al "sito" completo di cataloghi, listini, informazioni tecniche, ecc..

Per effettuare la ricerca è sempre opportuno partire da un indirizzo specifico del soggetto (dominio) ovvero ci si potrà avvalere dei cosiddetti "motori di ricerca".

Il dominio in genere si identifica con la denominazione del contribuente seguita dall'estensione ad esempio (.it), (.com), (.org).

I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare una ricerca sulla rete; il verificatore potrà digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su "cerca", ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata.

Si segnala, inoltre, che nel sito www.infoimprese.it è presente una banca dati contenente, per i soggetti interrogati, alcune informazioni tratte dal registro imprese e l'eventuale link con cui operare la connessione.

E' possibile accedere ad un motore di ricerca dei siti italiani con dominio, tramite il link di connessione www.dominitaliani.it.

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

3.1 L'accesso

Tutte le operazioni di seguito descritte necessitano, per essere realmente efficaci ai fini dell'indagine, di un elevato grado di riservatezza, determinante per acquisire ogni elemento o documento utile per la ricostruzione del reale giro d'affari.

Si valuterà all'occorrenza la possibilità di effettuare un piantonamento protratto per l'intera giornata all'interno dell'esercizio.

3.2 Controlli prioritari

I verificatori dopo aver adempiuto alle formalità di rito, procederanno a:

- ◆ reperire ed acquisire agli atti della verifica tutte le registrazioni ed i documenti contabili ed extracontabili rilevanti ai fini del controllo (ad esempio: agende, appunti, fogli di prenotazione, ecc.);
- ◆ controllare la cassa per verificare se i valori rinvenuti (denaro, assegni, ricevute di carte di credito) trovano riscontro con gli incassi complessivi e parziali registrati (scontrini, ricevute fiscali, fatture);
- ◆ individuare le ultime operazioni effettuate attraverso i documenti fiscali emessi (ultimo D.D.T., scontrini, ricevute fiscali e fatture) nel caso vengano svolte ulteriori attività come la somministrazione di alimenti e bevande, ristorazione, ecc);
- ◆ rilevare il personale presente in azienda, individuando, oltre ai dati anagrafici, la data di inizio dell'attività, il tipo di rapporto di lavoro (dipendente, collaboratore, associato), le mansioni svolte ed il tipo di specializzazione; tale rilevazione potrà rivelarsi particolarmente proficua anche al fine di individuare professionalità sintomatiche della presenza di servizi collaterali. I dati rilevati saranno confrontati con i libri obbligatori in materia previdenziale e del lavoro, considerando l'eventuale presenza di personale stagionale;
- ◆ rilevare il numero delle ore lavorate dal personale dipendente dai fogli di presenza o dai libri paga. E' da tenere presente che per questo tipo di attività è rilevante la presenza di lavoratori in "nero";
- ◆ analizzare la quantità e la composizione delle attrezzature informatiche presenti (ad esempio: personal computer, reti locali, particolari periferiche, ecc).

In piccoli esercizi la presenza d'apparati informatici sopra dimensionati rispetto all'attività va giustificata dal contribuente;

- ◆ acquisire i supporti magnetici rinvenuti. Se l'azienda si avvale di mezzi informatici, si provvederà a visionare il programma di gestione di tutti i dati utili al controllo: inventario di magazzino, giacenze, listino prezzi, tariffari, ecc..

Si rammenta che se la parte non consente l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale, i funzionari che procedono all'accesso possono, ai sensi dell'art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, provvedere con mezzi propri alla elaborazione e lettura dei supporti magnetici fuori dai locali aziendali.

Qualora vengano utilizzate chiavi di accesso o codici particolari a tutela del contenuto dei supporti magnetici, si potrà chiedere al titolare dell'azienda di eseguire le operazioni necessarie per accedere alle informazioni in esso contenute;

- ◆ controllare l'esistenza di un eventuale sito Internet, non rilevato durante la fase preparatoria al controllo del contribuente, attraverso l'esame della documentazione reperita;
- ◆ rilevare le attrezzature che risultano noleggiate al momento dell'accesso e dei periodi di permanenza prenotati dalla clientela. Tali dati possono essere desunti dalla tabella o pianta della spiaggia normalmente tenuta dagli operatori che riporta, accanto al numero che contraddistingue l'attrezzatura noleggiata, il nome del cliente ed il periodo di permanenza; in mancanza della tabella il periodo di permanenza può essere stabilito in contraddittorio con la parte;
- ◆ rilevare i beni strumentali, tutte le attrezzature e gli arredi posseduti (cabine, ombrelloni, lettini, sdraio, sedie) e gli altri servizi offerti;
- ◆ rilevare il numero di clienti presenti all'atto dell'accesso e di quelli sopravvenuti;
- ◆ rilevare le tariffe esposte nonché gli avvisi riguardanti i prezzi dei servizi aggiuntivi;
- ◆ acquisire l'annuale comunicazione alla Capitaneria di porto dove sono trascritte tutte le condizioni di esercizio dello stabilimento;
- ◆ acquisire e/o rilevare la pianta particolareggiata dell'arenile;
- ◆ acquisire eventuali convenzioni con alberghi, camping e/o enti; tale ricerca è facilitata dagli avvisi esposti nello stesso stabilimento;
- ◆ inventariare (quantità, valore e fornitore), nel caso di bar e ristoranti, le merci destinate alla vendita esistenti presso l'esercizio (estendendo la ricerca anche ad eventuali altri locali a disposizione di cui si abbia conoscenza). I verificatori si assicureranno che tutte le movimentazioni di merce vengano segnalate, sino al termine delle operazioni di rilevazione giacenze.

La tenuta informatizzata del magazzino semplifica le procedure di acquisto, segnalando all'esercente le tipologie e le quantità di merce da ordinare.

Nel caso in cui il soggetto verificato tenga una contabilità di magazzino "automatizzata", sarà utile analizzarne il sistema di funzionamento, dal quale si potrebbero rilevare informazioni utili alla ricostruzione del volume d'affari. In tal caso si provvederà a reperire il file relativo al magazzino, che potrà essere trasferito in S.A.Ve. seguendo le istruzioni disponibili nella relativa guida operativa, al capitolo "import ed export dei dati".

La tenuta di un magazzino informatizzato non esclude la presenza di merci acquistate "a nero" nel database di gestione merce;

- ◆ rilevare quali carte di credito vengono accettate in pagamento, anche dalle etichette esposte presso la cassa o da altri avvisi alla clientela;
- ◆ controllare l'esistenza e la corretta tenuta della contabilità;
- ◆ rilevare e controllare i dati utilizzati e dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli Studi di settore;
- ◆ richiedere alla parte, con contestuale verbalizzazione delle dichiarazioni rese, notizie relative a:
 - frequenza e modalità di approvvigionamento della merce e fatture ancora da ricevere (ad esempio: grossisti, imprese produttrici, gruppi di acquisto) nel caso di gestione diretta di bar, ristorante, tavola calda;
 - modalità di gestione della cassa al fine di appurare la frequenza e l'entità dei prelievi da parte del titolare, la data, l'importo e la causale dell'ultimo prelievo;

- misura e modalità di riconoscimento degli sconti praticati eventualmente su determinate categorie di servizi;
- tipologia dei servizi offerti nonché modalità di svolgimento delle eventuali attività accessorie (ad esempio: ristorante, bar, discoteche, noleggio di attrezzature sportive, ecc.);
- eventuali variazioni delle modalità di esercizio dell'attività verificatesi nell'anno di accesso rispetto all'anno oggetto di verifica supportate da idonea documentazione.

Altri elementi utili ad inquadrare la potenzialità reddituale dell'impresa sono:

- ◆ superficie dell'azienda;
- ◆ numero di automezzi impiegati;
- ◆ anno di inizio dell'attività dell'impresa;
- ◆ titolo di possesso dei locali e degli spazi utilizzati;
- ◆ costi sostenuti per l'utilizzo degli stessi;
- ◆ capitale investito.

3.3 Ricerche presso amministrazioni ed enti pubblici e privati

Informazioni utili sulle condizioni di esercizio dello stabilimento e sulle potenzialità reddituali dell'attività, possono essere attinte presso:

- ◆ Comuni (il Comune di Rimini, ad esempio, nel piano particolareggiato dei servizi dell'arenile, ha suddiviso l'arenile in tre fasce in relazione al grado di affollamento: alto-medio-basso);
- ◆ Capitanerie di porto (numero di ombrelloni che si possono installare ed altro);
- ◆ Aziende di soggiorno (afflusso turistico);
- ◆ aeroporti oppure istituti metereologici (giornate di pioggia);
- ◆ alberghi convenzionati, solitamente a ridosso dello stabilimento, i cui clienti possono far capo allo stabilimento stesso (numero di presenze divise fra bassa ed alta stagione);
- ◆ cooperative bagnini, ove esistente, alla quale, in talune zone, gli stabilimenti balneari corrispondono quote associative differenziate secondo parametri stabiliti dalla stessa cooperativa.

3.4 Controllo del volume d'affari

Scopo dell'indagine è quello di ricostruire con sufficiente attendibilità il tipo e la quantità dei servizi resi e dei corrispettivi conseguiti. Nel caso in cui nell'esercizio soggetto a controllo vengano offerti anche servizi collaterali (ad esempio: ristorante, bar, discoteca, noleggio di attrezzature sportive) sarà opportuno procedere, anche mediante contraddittorio con la parte, alla scomposizione dei ricavi a seconda della specifica attività da cui derivano.

3.4.1 - Ricerca e valutazione degli indizi di evasione

La verifica dei ricavi dichiarati muoverà dai dati e dalle notizie acquisite nel corso dell'accesso; l'obiettivo del controllo è quello di ricostruire credibilmente i ricavi corrispondenti ai servizi effettivamente resi a fronte di quelli annotati in contabilità e dichiarati, sia ai fini I.V.A. che delle imposte sui redditi.

Allo scopo di verificare l'attendibilità delle risultanze contabili si procederà in primo luogo a:

- ◆ riscontrare che tutti gli elementi rilevati da documentazione extracontabile e da supporti elettronici trovino corrispondenza nelle scritture contabili e documentali (contratti stipulati con i clienti finali, incassi, pagamenti, ecc.);
- ◆ riscontrare che tutto il personale rilevato al momento dell'accesso risulti regolarmente iscritto nei libri tenuti ai fini previdenziali e del lavoro;
- ◆ controllare la cassa, confrontando il denaro e gli altri valori rinvenuti con gli incassi certificati a partire dal giorno dell'ultimo versamento in banca;
- ◆ riscontrare l'esistenza di rilevanti giacenze contabili del conto "cassa" costituite senza una plausibile giustificazione, oppure consistenti prelievi del titolare. Tali operazioni possono celare l'esistenza di acquisti non contabilizzati; non sempre, infatti, è possibile finanziare gli acquisti "in nero" con fondi extracontabili e ragioni contingenti possono costringere l'impresa a ricorrere a risorse ufficiali rappresentando artificialmente l'operazione;
- ◆ accertare l'esistenza di finanziamenti del titolare o dei soci alla propria impresa che possono trarre origine da corrispettivi non contabilizzati;
- ◆ riscontrare eventuali incongruenze tra i dati contabili, le attrezzature e la manodopera rilevate al momento dell'accesso;
- ◆ esaminare le fatture di acquisto per accertare l'eventuale omessa contabilizzazione dei costi relativi ai consumi essenziali, in particolare assicurativi;
- ◆ analizzare i corrispettivi risultanti dalle ricevute e dalle fatture, scomponendoli ed imputandoli secondo le prestazioni rese (ad esempio servizio ristorante, bar, discoteca, noleggio di attrezzature sportive, ecc.);
- ◆ riscontrare l'assenza dei prelievi del titolare o la mancata distribuzione degli utili, che può far presumere che le spese personali siano finanziate da vendite non contabilizzate;
- ◆ ricercare eventuali anomalie nei tempi di emissione dei documenti fiscali (solo se si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande). La concentrazione dei corrispettivi negli ultimi giorni del periodo di liquidazione I.V.A. può essere sintomo di "aggiustamenti" a posteriori del totale degli incassi.

Può essere utile suddividere i ricavi dichiarati per periodi, ad esempio per mese, risalendo così, al numero delle presenze e cogliendo eventuali incongruenze rispetto a quei consumi che sono solitamente fortemente correlati all'affluenza della clientela, ovvero agli incassi e/o numero delle somministrazioni del bar, ristorante, tavola calda.

Una distribuzione dei corrispettivi troppo uniforme nel tempo, che non tiene conto, ad esempio, della maggiore affluenza che si registra nei week-end, anche nei periodi di bassa stagione, può essere indicativa di annotazioni contabili scarsamente veritiere, presumibilmente effettuate "a posteriori" senza alcun riguardo per la situazione effettiva.

Ulteriore indizio di evasione potrebbe evidenziarsi dal riscontro tra l'incasso ipotetico di una giornata di pieno utilizzo delle strutture di base (ad esempio: in un week-end di alta stagione) ed il totale dei ricavi dichiarati, relativamente all'utilizzo dei servizi di base. Tale confronto potrebbe far rilevare ricavi dichiarati non credibili a fronte di un numero molto basso di giornate di pieno utilizzo delle attrezzature, qualora il contribuente non abbia fornito, su tale situazione, un'idonea motivazione, in sede di contraddittorio.

L'incasso ipotetico, di una giornata di alta stagione, potrebbe essere ricostruito attraverso il numero complessivo delle dotazioni (numero delle cabine, degli ombrelloni, delle sedie a sdraio, dei lettini) moltiplicato l'ammontare dell'affitto giornaliero in alta stagione di ciascun bene.

3.4.2 - Ricostruzione del volume d'affari

Fermo restando che la valutazione degli elementi disponibili spetta esclusivamente al singolo verificatore, in relazione alle caratteristiche peculiari delle specifiche attività oggetto della verifica, si possono tuttavia suggerire alcuni elementi utili per la ricostruzione del volume d'affari:

- ◆ la durata della stagione può non coincidere con quella ufficiale fissata dalla Capitaneria di porto. Occorre considerare le giornate di pioggia rilevabili dai bollettini meteorologici oppure in contraddittorio con il contribuente. Questa circostanza condiziona l'affluenza di clientela giornaliera;
- ◆ una stima attendibile sull'utilizzo delle attrezzature specifiche può essere effettuata sulla base di rilevazioni dirette e dei dati desunti dalla documentazione reperita in sede di accesso. Tali rilevazioni dovranno essere ripetute nel corso della verifica al fine di riscontrare l'effettivo utilizzo delle strutture ed i prezzi praticati in giornate diverse. Particolare attenzione andrà rivolta alle eventuali convenzioni stipulate o intrattenute di fatto con gli alberghi limitrofi, presso i quali possono essere rilevate le presenze nei vari periodi. Si dovrà tener conto della fascia di affollamento dell'arenile sul quale insiste lo stabilimento e degli indici di affluenza turistica nonché di utilizzo della capacità ricettiva rilevati dalla locale Azienda di soggiorno o dal Comune.

Oltre alla ricostruzione dei ricavi sulla scorta del grado di utilizzo delle attrezzature di base, la congruità dei ricavi può essere valutata relativamente ai diversi servizi offerti:

- ◆ per l'attività di bar, ristorante, tavola calda si rimanda alla specifica metodologia di controllo. La correlazione tra presenze dello stabilimento e ricavi del bar-ristorante consente un doppio riscontro. Da un lato è possibile valutare la congruità dei ricavi da bar-ristorante in relazione al numero di presenze contabilizzate per lo stabilimento; dall'altro, l'attendibilità delle presenze registrate può essere verificata sulla base di taluni consumi caratteristici (caffè, gelati, bibite varie ed acqua minerale, panini e simili, ecc.) dell'attività di ristoro. Possono tuttavia far capo al bar o al ristorante anche persone provenienti da stabilimenti vicini, che non offrono tali servizi; la possibilità di incrocio, pertanto, va sempre verificata nella situazione concreta;
- ◆ per l'attività di intrattenimento come le discoteche si rimanda alla specifica metodologia di controllo;
- ◆ la ricostruzione indiretta dei ricavi derivanti da noleggio natanti e/o imbarcazioni deve essere effettuata in base alla specifica metodologia. Anche in questo caso occorre tener presente la bassa e l'alta stagione, nonché le eventuali giornate di cattivo tempo o di mare mosso, con dati effettivi, possibilmente forniti dall'Aeronautica Militare e dalla Capitaneria di porto, ovvero stabiliti in contraddittorio con la parte. Incrementi nella dotazione delle attrezzature devono essere considerati, ovviamente, sintomo di un "buon" grado di utilizzo;
- ◆ l'esame incrociato tra presenze dello stabilimento e ricevute fiscali emesse, per il parcheggio gestito direttamente, serve a stabilire l'attendibilità dei ricavi contabilizzati per tale servizio. Determinante per tale esame sono le dimensioni del parcheggio (numero di posti auto), l'ubicazione dello stabilimento ed il tipo di clientela;

- ◆ per i servizi sportivi a pagamento il grado di impiego degli impianti e delle attrezzature è da porre in relazione al numero di presenze ed al personale addetto. La presenza di un istruttore per alcune pratiche sportive (tennis, nuoto, sci nautico, sub, windsurf, canoa, ecc.) deve far presumere un più intenso uso dei beni relativi a dette attività.

Non sono, infine, da trascurare i ricavi relativi a:

- ◆ telefono;
- ◆ docce a pagamento;
- ◆ video giochi;
- ◆ juke box;
- ◆ giochi elettrici per bambini;
- ◆ distributori automatici;
- ◆ altro.

Ove non fosse possibile calcolare, attraverso l'esame della documentazione contabile, quanta parte dei ricavi dichiarati sia attribuibile ai vari servizi aggiuntivi, potrebbe risultare utile, ai fini dello sviluppo del controllo, determinare comunque tale importo in contraddittorio con la parte. Infatti, l'analisi del dato può consentire di risalire al numero dei noleggi, facendo emergere incoerenze nel livello di utilizzo dei vari servizi, ovvero clamorose sottoutilizzazioni rispetto alle potenzialità dell'attrezzatura a disposizione.

Un certo numero di presenze desumibili dai corrispettivi attribuiti al fitto degli ombrelloni e delle sdraio nel periodo di alta stagione, ad esempio, potrebbe contrapporsi ad un numero assolutamente incongruo di ore di noleggio dei natanti a disposizione, ricavabile dalle tariffe praticate e dai corrispettivi imputati a tale servizio.

3.5 Altri controlli e riscontri

3.5.1 - Indice di produttività per addetto

Il numero di addetti all'interno di uno stabilimento balneare è evidentemente, in stretta correlazione con la dimensione dell'attività.

Potrebbe, dunque, essere utile calcolare l'apporto di ciascun addetto in termini di ricavi:

$$I = \frac{\text{Ricavi al netto dell'I.V.A.}}{\text{numero addetti}}$$

I = indice di produttività per addetto

Il numero degli addetti deve essere ponderato con il numero dei giorni di apertura dell'esercizio, tenendo anche conto della tipologia contrattuale del lavoratore; per il calcolo si rinvia alla procedura S.A.Ve., nella sezione relativa all'indice della produttività per addetto che è stata predisposta a tal fine: > controllo sostanziale > controllo v.a. > indicatori di valutazione > produttività per addetto.

Stante la natura stagionale dell'attività è opportuno che il numero degli addetti venga ponderato con il numero dei giorni di apertura dell'esercizio, tenendo anche conto della tipologia contrattuale del lavoratore

(lavoratore a tempo parziale, ecc.).

Il risultato di detto rapporto dovrà essere coerente con l'assunto logico secondo cui ad ogni addetto devono corrispondere ricavi che consentano un margine sufficiente a coprire almeno la rispettiva remunerazione.

A tal fine, sarà utile determinare l'intero costo aziendale per i dipendenti e la remunerazione corrisposta agli addetti.

Qualora ci si trovi di fronte ad un costo per addetto sproporzionato rispetto al fatturato prodotto sarà necessario indagare su eventuali corrispettivi non contabilizzati.

Lo Studio di Settore prevede quale indicatore di coerenza economica "la produttività teorica annuale per addetto".

Ai fini di tale indicatore, per le ditte individuali il numero degli addetti è pari a: il titolare, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, dei collaboratori all'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, degli associati che apportano lavoro.

Il numero degli addetti va quindi moltiplicato per il rapporto fra il numero dei giorni di apertura e 365.

Al numero di addetti così calcolato va infine sommato il totale delle giornate retribuite dei dipendenti, rapportate a 312 [(totale delle giornate retribuite dei dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti a tempo parziale, degli apprendisti e degli assunti con contratto formazione lavoro o a termine) / 312].

Per le società, invece, il numero addetti è pari a: il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, gli associati che apportano lavoro, dei soci con occupazione prevalente nell'impresa, degli amministratori non soci.

Il numero di addetti va quindi moltiplicato per il rapporto fra il numero di giorni di apertura e 365.

Al numero di addetti così calcolato va infine sommato il totale delle giornate retribuite dei dipendenti, rapportate a 312.

3.5.2 - Altri riscontri

Il controllo incrociato tra i pagamenti effettuati con carte di credito e/o bancomat ed i documenti fiscali consente di rilevare se sussiste corrispondenza tra i corrispettivi introitati e quelli registrati.

Nonostante tale forma di pagamento renda più difficoltoso l'occultamento dei ricavi, potrebbe risultare opportuno l'esame incrociato tra i documenti fiscali emessi ed i riepiloghi contabili delle società di gestione delle carte di credito o i tagliandi P.O.S.

Nella maggioranza dei casi gli estratti conto delle società di gestione delle carte di credito, aventi in genere periodicità mensile, contengono le date e gli importi per singola transazione avvenuta, con distinto addebito delle commissioni dovute per il servizio.

Pertanto, l'acquisizione degli estratti conto delle movimentazioni di pagamenti effettuati con "moneta elettronica", o, in mancanza, la richiesta degli stessi (mediante questionario) alle società di gestione di carte di credito, consente di verificare la veridicità dei ricavi contabilizzati.

Potrebbe, altresì, risultare utile distinguere gli incassi a seconda del mezzo di pagamento nei vari mesi,

per verificare se il loro ammontare è proporzionale al totale degli introiti.

Un confronto semplice si può effettuare rapportando il dato mensile emergente dalle contabili delle carte di credito con il dato mensile dei corrispettivi: se tale rapporto calcolato su base mensile varia nei singoli mesi in modo consistente, è opportuno concentrare il controllo su quei mesi in cui il valore è più elevato, ossia è maggiore l'incidenza degli incassi con carta di credito sul totale dei corrispettivi mensili.

Tale elaborazione non si presenta utile quando la percentuale di incassi con carta di credito è particolarmente bassa.

Sarà valutata caso per caso l'opportunità di un controllo incrociato nei confronti dei maggiori fornitori per esaminare la documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall'impresa verificata (con l'indicazione del numero dell'assegno e della banca trassata), alla ricerca di eventuali assegni ricevuti da clienti per prestazioni non contabilizzate e "girati" dall'impresa al fornitore.

3.6 Ulteriori elementi di valutazione

Un'ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l'attendibilità della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato in base agli elementi in precedenza descritti.

Il capitale investito nell'azienda (attrezzature, magazzino, automezzi), il possesso a titolo di proprietà dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività e la retribuzione figurativa del titolare e degli eventuali soci impegnati a tempo pieno nell'azienda, costituiscono altrettanti elementi aventi un carattere indiziario. Si può infatti porre a confronto il reddito dell'impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo dei fattori produttivi che concorrono a realizzarlo.

In altri termini il reddito dichiarato non dovrebbe collocarsi (quantomeno in modo ricorrente e tendenziale) al di sotto di quello costituito dalla somma:

- ◆ dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell'azienda;
- ◆ del fitto figurativo dei locali (ovviamente se di proprietà) ove si svolge l'attività;
- ◆ della retribuzione conseguibile, in posizione di lavoro dipendente, nello stesso settore di attività.

Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati contrari ad ogni logica economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.

Altri elementi indiziari, come specificato nella parte dedicata alle attività preliminari, possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto, imbarcazioni, acquisto di immobili, ecc.), riferibili al titolare dell'impresa e/o ai soci, particolarmente stridenti con l'ammontare del reddito dichiarato.

In tale caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare una convincente ricostruzione del volume d'affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell'imposizione diretta, all'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche in vario modo coinvolte nella gestione dell'impresa, secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73.

3.7 Le indagini finanziarie

I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame della posizione fiscale del contribuente.

L'indagine finanziaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d'affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.

Con riferimento a tale tipologia di controllo, sono quindi delineabili diversificati percorsi d'indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa, tenendo presente che i commi n. 402 e 403 della Legge n. 311/2004 hanno ampliato i poteri dell'Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, modificando la normativa di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e all'art. 51 del D.P.R. n. 633/72.

Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, la Direzione Centrale Accertamento ha diffuso la Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 nella quale sono state affrontate le novità legislative ed i relativi riflessi giuridici e procedurali.

I soggetti, in via generale, a cui oggi si possono effettuare le richieste di dati, documenti e notizie in merito alle suddette indagini, sono i seguenti:

- Banche;
- Società Poste italiane S.p.a.;
- Intermediari finanziari;
- Imprese di investimento;
- Organismi di investimento collettivo del risparmio;
- Società di gestione del risparmio;
- Società fiduciarie.

La Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32, ha chiarito, all'interno delle categorie indicate (ambito soggettivo), quali sono i soggetti destinatari delle richieste predette, fornendo indicazioni sulla procedura da seguire.

Gli artt. 32, 1° comma, D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma, D.P.R. n. 633/72 sono stati modificati, ai rispettivi numeri 7), con riferimento all'oggetto delle richieste.

Mentre nella precedente stesura si faceva esclusivo riferimento ai "rapporti intrattenuti", intesi quali "conti" inerenti un rapporto continuativo nel tempo, la legge ha variato tale fattispecie, ampliandola, specificando che le richieste effettuate ai soggetti sopra riportati riguardano "dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate da terzi".

E' evidente che le fattispecie oggettive riguardano non solo i "conti" cui prima la norma faceva riferimento, ma tutte le operazioni, anche isolate, che il cliente ha concluso nel corso del tempo con i soggetti specificati. Ciò comporta che nel controllo rientrino tutte le operazioni "extra-conto" che, nella stesura precedente, come anche esplicitato nella Circolare del 10 maggio 1996 n. 116/E, non potevano essere oggetto delle richieste da parte degli Uffici.

La citata Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 ha chiarito che, con riferimento all'ambito oggettivo delle richieste di dati, documenti e notizie, le stesse si possono correlare a tutti i rapporti continuativi e non, vale a dire aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi ed altro, operazioni singole, contratti relativi a cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti dell'indagine.

La stessa Circolare, inoltre, ha considerato la nuova banca dati di cui all'art. 37, comma 4, del D.L. del 4 luglio 2006, n. 223, con riferimento alle nuove comunicazioni all'Anagrafe Tributaria degli operatori finanziari, all'interno della disciplina in argomento.

Pertanto, la formazione della suddetta banca dati in un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria - alimentata dalle comunicazioni in via telematica da parte degli intermediari sui soggetti con i quali gli stessi intrattengono i rapporti (specificando la natura di questi ultimi) - deve essere considerata ai fini di un'attività di selezione preventiva, affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini, coinvolgendo, almeno tendenzialmente, solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti con i contribuenti medesimi.

Gli uffici, indipendentemente dall'entrata in funzione della nuova banca dati descritta, possono comunque agire, sempre in caso di necessità istruttoria, all'interno dell'ambito oggettivo riportato.

Gli stessi commi n. 402 e 403, della summenzionata Legge n. 311/2004, istituiscono altresì la nuova procedura telematica relativa alle predette indagini, mediante l'inoltro delle richieste agli operatori finanziari, nonché la relativa ricezione delle risposte, attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC).

Il mutato quadro normativo, unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari, richiede un attento esame delle informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con precisione le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via telematica.

3.7.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunciati dal contribuente e l'indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.

3.7.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari

(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)

Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, come precedentemente specificato, direttamente a: banche,

società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Tale modalità d'indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all'azione dei verificatori o dell'ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.

Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell'azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l'esistenza di conti).

L'indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente (interposizione del soggetto terzo) o di cui il medesimo abbia comunque la disponibilità.

Per la fattispecie in argomento, come in precedenza indicato, si deve tener conto di quanto rappresentato nella Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 della Direzione Centrale Accertamento.

CHECK LIST